



Ministero dell'Economia e delle Finanze

N. 67496 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO l'articolo 77-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 77-bis del citato decreto legge n. 112/2008;

VISTO l'articolo 77-bis, comma 14, terzo periodo, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, in cui è previsto che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

RAVVISATA l'opportunità di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 77-bis, comma 14, secondo periodo, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 - all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 del suddetto art. 77-bis e, successivamente, all'emanazione del decreto relativo al prospetto e alle modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;

M

VISTO il comma 5 dell'art. 77-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi;

VISTO il comma 3 dell'art. 77-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinate in funzione del segno del saldo stesso ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007;

VISTO il comma 7-bis dell'art. 77-bis, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera b) della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni delle relative spese correnti e i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato;

VISTO altresì il comma 8 dell'art. 77-bis, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per l'anno 2009, che prevede l'esclusione dal saldo finanziario del 2007 assunto a base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dai saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno delle riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, delle riscossioni inerenti le risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e degli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati, se tali risorse sono destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito;

VISTO il comma 6 dell'art. 77-bis che stabilisce che, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per gli enti con un saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, lo stesso saldo di competenza mista 2007 deve essere migliorato nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere a) e d), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilità per l'anno 2007;

VISTO il comma 7 dell'art. 77-*bis* che stabilisce che, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per gli enti con un saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo, lo stesso saldo di competenza mista 2007 può essere peggiorato nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere b) e c), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilità per l'anno 2007;

VISTO il comma 9, lettera a), dell'articolo 7-*quater* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;

VISTO il comma 10 dell'articolo 7-*quater* del decreto legge n. 5/2009, che dispone che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa per gli enti locali che hanno approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009, escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 giugno 2009;

D E C R E T A:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2009/2011, di cui al comma 14 dell'art. 77-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità ed i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.



3. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 14 dell'art. 77-*bis*, inadempienti al patto di stabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO A

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema

1. **DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO**
2. **DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011**
 - 2.1 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO
 - 2.2 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO
3. **DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011**
 - 3.1 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO
 - 3.2 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO
4. **ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL'ART. 141 DEL TUEL**
5. **ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE**
6. **ELENCO PROSPETTI ALLEGATI**

1. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO.

Il saldo finanziario, come per lo scorso anno, è definito dalla differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) ed è espresso, come previsto dal comma 5 dell'art. 77-*bis* del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, in termini di "competenza mista" ossia pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell'art. 77-*bis*, i valori di riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi.

Ai sensi del comma 7-*bis*, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera b), della legge finanziaria 2009, nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonché i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato.

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7-*quater*, comma 10, del decreto legge n. 5/2009, convertito in legge n. 33/2009, gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 e, cioè, in vigore del comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 112/2008, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge finanziaria per l'anno 2009, non sono tenuti a riapprovare o a variare il bilancio di previsione 2009, se il bilancio è stato approvato escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009.

Gli enti che avessero già deliberato il bilancio conformemente a quanto sopra esposto potranno comunque procedere ad un suo aggiornamento, tenendo conto dell'intervenuta soppressione del comma 8.

Ciò premesso, solo per gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009, e cioè in vigore del comma 8 dell'art. 77-*bis*, e che non ritengono di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8, nel saldo finanziario della base di calcolo e dei risultati non sono considerate le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti alle risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati. Ai fini dell'esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito.

Al riguardo, si sottolinea che sono da considerare investimenti le spese indicate dal comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e codificate, secondo il glossario SIOPE, con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 2.08 - 2.09.

Si precisa che nella nuova normativa non è più riproposta la disposizione di cui all'art. 1, comma 682, della legge n. 296 del 2006. Di conseguenza, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati, ai fini del patto 2009/2011, nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per l'individuazione del saldo obiettivo, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e



per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal conto consuntivo.

Giova ribadire, inoltre, che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

Relativamente ai patti regionali di cui al comma 11 dell'art. 77-ter del decreto legge n. 112/2008 e del comma 7 dell'art 7-*quater* del decreto legge n. 5/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2009, si precisa che le informazioni scaturite dalle determinazioni regionali verranno acquisite nel 2010 in sede di certificazione dei risultati relativi al patto di stabilità interno per l'anno 2009.

Le modalità di certificazione dell'esclusione dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 delle spese di investimento previste dal comma 1 dell'art 7-*quater*, saranno contenute nel decreto del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno di cui all'art. 77-*bis* del decreto legge n. 112/2008.

2. DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011.

Il saldo finanziario programmatico per gli anni 2009, 2010 e 2011 è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista e determinato con le modalità di cui al punto 1, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto.

Al fine di determinare il concorso alla manovra, sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 che è necessaria per determinare il saldo programmatico per ciascuno degli anni 2009/2011.

In particolare, per gli enti adempienti al patto del 2007 e con saldo positivo o pari a zero è stata prevista la possibilità di peggiorare il saldo, mentre, per gli enti con saldo negativo, è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007. Diversamente, per gli enti inadempienti al patto del 2007 e con saldo positivo è previsto come obiettivo il medesimo saldo dell'anno 2007, mentre per gli enti con saldo negativo, è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007, ancor più



consistente rispetto agli enti adempienti. Sia l'entità del peggioramento che del miglioramento è differenziata, infatti, in funzione del rispetto o meno del patto del 2007.

I procedimenti per l'individuazione dei saldi obiettivo degli enti appartenenti a ciascuna delle quattro classi sono di seguito descritti.

2.1 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO

In caso di saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, gli enti dovranno conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario, determinato sempre in termini di competenza mista, non inferiore al saldo finanziario 2007, migliorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 77-bis, comma 3, lettere a) e d), distinte per comparto e distinte in funzione del rispetto o meno del patto di stabilità nell'anno 2007. Più precisamente:

1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007:

- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 17%, 62% e 125%;
- per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 48%, 97% e 165%.

2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007:

- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 22%, 80% e 150%;
- per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 70%, 110% e 180%.

Il prodotto, considerato con il segno positivo, tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007, rappresenta il concorso alla manovra, ossia l'entità di miglioramento del saldo di competenza mista 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato;

3) individuazione del limite massimo del concorso alla manovra per i soli comuni con saldo finanziario 2007 di competenza mista negativo (art. 77-bis, comma 9).

Per il solo anno 2009, l'entità del concorso alla manovra è determinata mediante la comparazione dell'importo ottenuto attraverso l'applicazione delle percentuali di cui ai punti 1)

o 2) e di quello corrispondente al 20% dell'ammontare delle spese finali espresse in termini di competenza mista (impegni relativi al primo titolo di bilancio e pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi al secondo titolo del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nell'anno 2007. I comuni dovranno considerare, ai fini della determinazione dell'obiettivo del patto, il minore fra i due importi citati. L'ammontare così individuato costituisce il concorso alla manovra.

2.2 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO

Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, gli enti con il saldo finanziario di competenza mista non negativo, dovranno conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al corrispondente saldo 2007, peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 77-bis, comma 3, lettere b) e c), distinte per comparto e a seconda che l'ente abbia rispettato o meno il patto di stabilità nell'anno 2007. Più precisamente:

1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007:

- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 10%, 10% e 0%;
- per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 10%, 10% e 0%.

2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007:

- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 0%, 0% e 0%;
- per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 0%, 0% e 0%.

Il prodotto tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007 rappresenta l'entità massima consentita di peggioramento del saldo 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato.



3 DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011.

3.1 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO.

Una volta calcolata, secondo quanto indicato nel punto 2.1, l'entità del concorso alla manovra, gli enti determinano gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 correggendo della suddetta entità il saldo finanziario dell'anno 2007 definito al punto 1. Quindi il saldo obiettivo sarà determinato sommando al saldo finanziario 2007, espresso in termini di competenza mista, il contributo, considerato con il segno positivo, individuato al punto 2.1

A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a -100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, nel 2009 concorrerà alla manovra per un importo pari al 48% di 100 = 48 per cui il suo obiettivo sarà pari a $-100+48= -52$.

3.2 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO.

Per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, l'obiettivo programmatico, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è pari al saldo finanziario 2007 di cui al punto 1, peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali, di cui all'art. 77-bis, comma 3, lett. b), individuato secondo la procedura descritta al punto 2.2.

Il saldo obiettivo sarà, quindi, determinato sottraendo dal saldo finanziario 2007, espresso in termini di competenza mista, l'entità del peggioramento determinato al punto 2.2.

A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a +100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, potrà peggiorare il proprio saldo 2009 per un importo pari al 10% di 100 = 10 per cui il suo obiettivo sarà pari a $+100 -10= +90$

Diversamente, gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, dovranno perseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo obiettivo di competenza mista pari al corrispondente saldo finanziario 2007 di cui al punto 1, posto che le percentuali di riferimento sono tutte pari a 0% (comma 3, lett. c) e che quindi l'entità di peggioramento risulta pari a zero.



4 ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL'ART. 141 DEL TUEL.

Il comma 4 dell'art. 77-*bis* prevede che per gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali si applicano le medesime regole valide per gli enti che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'art. 77-*bis*).

Per cui, a titolo esemplificativo, se per un ente:

- il saldo finanziario in termini di competenza mista era pari a -100, il saldo 2009 non potrà essere inferiore a -110 (ad esempio il saldo potrà essere -109, -108, ecc.);
- il saldo finanziario era pari a +100, il saldo 2009 non potrà essere inferiore a +90 (ad esempio il saldo potrà essere +91, +92, ecc.).

5 ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE.

Per gli enti istituiti nel 2007 e 2008, il comma 17 dell'art. 77-*bis* prevede che ai fini dell'individuazione degli obiettivi programmatici per il 2010 ed il 2011, siano assunte a riferimento le risultanze degli esercizi, rispettivamente, del 2008 e del 2009.

6 ELENCO PROSPETTI ALLEGATI

Nei prospetti allegati sono definite le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

- Allegati A/09/P (per le province) e A/09/C (per i comuni), con cui sono acquisite le informazioni per individuare il gruppo di appartenenza e, quindi, le relative percentuali con cui correggere il saldo finanziario del 2007 per determinare il saldo obiettivo. Più precisamente è evidenziata la procedura di calcolo del saldo di competenza mista 2007 sul quale applicare le percentuali e l'informazione circa il rispetto o meno del patto 2007.
- Allegati B/09/P (per le province) e B/09/C (per i comuni) evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli All. A/09/P e A/09/C, negativo e che HANNO rispettato il patto di stabilità interno 2007.
- Allegati C/09/P (per le province) e C/09/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i

comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli All. A/09/P e A/09/C, negativo e che NON HANNO rispettato il patto di stabilità interno 2007.

- Allegati D/09/P (per le province) e D/09/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli All. A/09/P e A/09/C, positivo o pari a zero e che HANNO rispettato il patto di stabilità interno 2007. Gli stessi allegati evidenziano la procedura di calcolo delle medesime grandezze per gli enti commissariati, nel 2004 e/o 2005, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL.
- Allegati E/09/P (per le province) e E/09/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli All. A/09/P e A/09/C, positivo o pari a zero e che NON HANNO rispettato il patto di stabilità interno.

Al fine di facilitare la determinazione dell'entità del concorso alla manovra e del connesso obiettivo programmatico di ciascun ente, sul sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it è disponibile un'applicazione informatica che calcola automaticamente l'entità del concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, accessibile anche per eventuali variazioni successive al termine di cui al comma 2.

Gli enti che intendono avvalersi di detta applicazione inseriscono i loro dati contabili e l'applicazione calcola, evidenziandone le modalità, sia l'entità del contributo annuo alla manovra dell'ente che l'obiettivo programmatico.

